



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento

Tel. 0461/497010 - Fax 497078

E-Mail: [serv.urbanistica@provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@provincia.tn.it)

AI  
COMUNI  
LORO SEDI

AI  
COMPENSORI  
LORO SEDI

AL  
CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI  
Via Torre Verde n. 21  
38100 - TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

Trento, **25 febbraio 2009**

Prot. n. **1797 / 09** LAM

**OGGETTO:** Deliberazione della Giunta provinciale n. 319 del 20 febbraio 2009 recante "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005 recante disposizioni attuative della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbanistiche".

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 319 del 20 febbraio 2009 si è provveduto a modificare ed integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005, nella quale sono state riunite in un testo coordinato le disposizioni attuative della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbanistiche.

In attesa della predisposizione in merito a tale materia dei provvedimenti attuativi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Giunta provinciale ha ritenuto, nella fase transitoria di applicazione dell'articolo 104 della l.p. n. 22 del 1991, di integrare l'elenco delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini del rilascio delle deroghe urbanistiche, di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione n.

968 del 2005, mediante l'inclusione delle opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi" ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali.

Ai fini del rilascio della deroga spetta al comune attestare la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti.

La possibilità di deroga urbanistica per tale nuova tipologia è prevista unicamente in riferimento agli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione locale, mentre è esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona ed è limitata al raggiungimento di una superficie commerciale complessiva finale non superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e, per gli altri comuni, non superiore a 300 mq.

Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui alla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 in materia di disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.

Si evidenzia che la modifica anzidetta è diretta a favorire la permanenza ovvero l'apertura dei predetti esercizi in aree di periferia e comunque marginali, in considerazione della funzione di presidio del territorio che tali esercizi svolgono, ed è finalizzata a tamponare il crescente fenomeno della desertificazione commerciale nei centri marginali.

La predetta deliberazione unitamente al nuovo Testo integrato dalla nuova disposizione inserita al n. 8) della lettera "B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale" di cui all'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005 è pubblicata e consultabile sul sito del Servizio urbanistica ([www.provincia.tn.it/urbanistica](http://www.provincia.tn.it/urbanistica))

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- dott. Pier Giorgio Mattei -